

Cass. civ., Sez. I, Ord., (data ud. 18/01/2023) 31/01/2023, n. 2874

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BISOGNI Giacinto - Presidente -

Dott. PARISE Clotilde - Consigliere -

Dott. TERRUSI Francesco - Consigliere -

Dott. CASADONTE Annamaria - Consigliere -

Dott. RUSSO Rita E.A. - rel. Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21871/2021 R.G. proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in San Donà Di Piave Via Fiume 14/2, presso lo studio dell'avv. CEI MARIATERESA, che lo rappresenta e difende, pec: mariateresa.cei.venezia.pecavvocati.it;

- ricorrente -

contro

PREFETTURA DI VENEZIA, in persona del Prefetto;

- intimata -

avverso l'ORDINANZA del GIUDICE DI PACE VENEZIA n. 308/2021 depositata il 31/05/2021;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 18/01/2023 dal Consigliere Dott. RITA E.A. RUSSO.

Svolgimento del processo

Il ricorrente, cittadino (Omissis), ha proposto ricorso avverso il provvedimento di espulsione n. prot. 51/2021 emesso in data 10.3.2021 dal Prefetto di Venezia ed, altresì, dell'ordine di abbandono del territorio nazionale del Questore di Venezia 10.3.2021, notificati in pari data al ricorrente. Ha dedotto l'illegittimità del predetto decreto per non essergli stato concesso il termine per la partenza volontaria e per non aver debitamente valutato il suo livello di integrazione nel nostro Paese e i legami affettivi qui costruiti, anche ai sensi del D.L. n. 130 del 2020. Ha dedotto altresì di non essere soggetto pericoloso nonostante una condanna (nel (Omissis)) in via definitiva per il reato di detenzione, vendita e cessione illecita di sostanze stupefacenti. Il Giudice di pace ha respinto il ricorso, osservando che la censura relativa alla mancata concessione del termine per la partenza volontaria è irrilevante nel giudizio di opposizione alla espulsione; quanto al resto osserva che è provato e comunque non contestato che il ricorrente si è trattenuto in Italia nonostante fosse privo di un permesso di soggiorno, in quanto il provvedimento di diniego era stato impugnato al Tar che però aveva dichiarato perentoria l'impugnazione. Per quanto riguarda il radicamento sul territorio, osserva che il ricorrente è un adulto che non ha un proprio nucleo familiare, non ha figli e non ha familiari che dipendono da lui e la circostanza che egli svolga attività

lavorativa e di volontariato e la presenza in Italia di familiari non meglio qualificati non sono sufficienti a integrare quella nozione di legame familiare che per la sua consistenza consente di derogare alle norme che impongono l'allontanamento.

Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'interessato affidandosi a tre motivi. Non si è costituito il Prefetto.

La causa è stata trattata alla udienza camerale non partecipata del 18 gennaio 2023.

Motivi della decisione

1.- Con il primo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione degli art. 1421 c.c. e art. 157 c.p.c. in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 2 della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies e del D.P.R. n. 445 del 2001, art. 18 nonché la carenza di motivazione.

Il ricorrente deduce preliminarmente e quale primo motivo la nullità assoluta del decreto di espulsione perché manca la sottoscrizione autografa del Prefetto poiché non vi è prova in atti dell'esistenza di una delega scritta da parte del Prefetto al suo vice. La nullità, secondo l'interessato, doveva essere dichiarata d'ufficio dal Giudice di pace. Non è stato inoltre specificato se si trattava di un unico originale ovvero di una copia di cui venga attestata la conformità all'originale.

Il motivo è inammissibile, in quanto motivo nuovo, posto che la parte non deduce di averlo proposto nel ricorso di primo grado, anzi facendo riferimento al presunto dovere del giudice di verificare in via ufficiosa l'esistenza della delega, implicitamente ammette di non averlo sollevato. Si tratta di una questione che doveva essere necessariamente sollevata nel giudizio di merito in quanto sussiste una generica presunzione di legittimità dell'azione amministrativa e per quanto attiene in particolare la delega alla firma del decreto di espulsione, per giurisprudenza costante non è necessario che la delega sia menzionata nell'atto essendo sufficiente che la delega sussista e sia stata conferita prima dell'adozione del provvedimento (Cass. n. 7873 del 29/03/2018). In difetto di contestazione da parte dell'interessato pertanto il Giudice di pace non aveva ragione di procedere all'accertamento; si tratta peraltro di una questione che va necessariamente discussa nel contraddittorio del giudizio di merito poiché è una questione mista di fatto di diritto (Cass. n. 19689 del 07/08/2017) e quindi non può essere proposta per la prima volta in Cassazione. Non è pertinente il richiamo all'art. 1421 c.c. posto che si tratta di un provvedimento e non di un contratto e che la più recente giurisprudenza di legittimità, superando quanto affermato da Cass. n. 17253 del 2005, è ormai nel senso che una causa di nullità del decreto di espulsione può essere fatta valere soltanto mediante il ricorso in opposizione, in quanto si verte in materia d'invalidità e non d'inesistenza dell'atto amministrativo (cfr. Cass. n. 22607 del 2015; Cass. n. 5873 del 03/03/2020).

Quanto al resto, in mancanza di una previsione normativa che lo prescriva, non può ritenersi nullo il decreto prefettizio di espulsione privo dell'attestazione del prefetto di conformità della copia all'originale, in presenza di una prassi secondo cui la detta attestazione viene eseguita dall'ufficio notificante, ovvero da parte della Questura (Cass. n. 31928 del 06/12/2019).

2.- Con il secondo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3 la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 13, comma 2, lett. c, nonché carenza di motivazione circa il requisito della pericolosità sociale.

Il ricorrente si duole che il Giudice di pace si sia limitato a riscontrare la mancanza di un titolo valido per rimanere in Italia in capo al ricorrente e che l'elemento della pericolosità sociale del ricorrente è stato valutato sulla base del solo precedente penale senza valutare l'attualità della sua asserita pericolosità sociale anche alla luce dei fatti allegati, in particolare la circostanza che egli ha sempre svolto un lavoro regolare.

Il motivo è inammissibile.

Il ricorrente non si confronta, su questo punto, con la ratio decidendi, posto che il Giudice di pace ha dato atto che l'espulsione è motivata dalla mancanza di un permesso di soggiorno (art. 13, comma 2, lett. b), la cui richiesta di rinnovo è stata respinta dalla Questura e la relativa impugnazione dichiarata perentoria. Non veniva dunque in esame, in questo procedimento, la questione della pericolosità sociale, che semmai avrebbe dovuto essere fatta valere innanzi al Tribunale amministrativo adito per la impugnazione del diniego del rinnovo del permesso, impugnazione proposta ma dichiarata perentoria.

3.- Con il terzo motivo del ricorso si lamenta ai sensi dell'art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la violazione e falsa applicazione degli artt. 13, lett. A) e B) T.U.I. e dell'art. 8 della CEDU nonché l'omesso esame di un fatto decisivo oggetto di discussione e la carenza di motivazione. Il ricorrente deduce che il Giudice di pace ha omesso di considerare la violazione dei legami familiari e della sua vita affettiva e privata costituita in Italia derivante dalla espulsione. In particolare, si lamenta che il

primo giudice non abbia debitamente valutato che il ricorrente a Vicenza ha degli zii, divenuti cittadini italiani, che sono per lo stesso, ormai da moltissimi anni, il suo punto di riferimento familiare essenziale. Non ha valutato che il ricorrente presta attività lavorativa continua praticamente dal suo ingresso in Italia (2011), è attivo nel volontariato ed ha costruito una rete amicale molto solida. Attualmente vive presso l'abitazione di una famiglia (composta da madre e figlio) ove si è integrato come un membro, famiglia che aiuta nelle faccende domestiche e nell'assistenza ai bisogni primari e che ha sempre svolto attività lavorativa.

4.-Il motivo è fondato.

Il Giudice di pace ha valutato solo l'assenza di vincoli familiari in senso stretto e cioè la costituzione di un nucleo familiare con figli e familiari dipendenti economicamente, ma non anche l'incidenza dell'espulsione sulla vita privata e familiare, diritto espressamente richiamato dall'art. 19 TUI, direttamente tutelato dall'art. 8 Cedu e che rientra in quel "catalogo aperto" dei diritti fondamentali della persona protetti dall'art. 2 Cost.. Il diritto al rispetto della vita privata e familiare è infatti inscindibilmente connesso alla dignità della persona, riconosciuto nell'art. 3 Cost., ed al diritto di svolgere la propria personalità nelle formazioni sociali, riconosciuto nell'art. 2 Cost. (Cass. s.u. n. 24413. del 09/09/2021) Il provvedimento di espulsione è stato reso in data 30 maggio 2021, quindi ad esso è applicabile il D.L. n. 130 del 2020 , che nel riformulare il testo dell'art. 19 TUI espressamente prevede che "non sono altresì ammessi il respingimento o l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio nazionale comporti una violazione del diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, a meno che esso sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute nel rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati, firmata a Ginevra il 28 luglio 1951, resa esecutiva dalla L. 24 luglio 1954, n. 722 , e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea".

4.1.- Si impone pertanto un approccio ermeneutico più centrato sull'art. 8 Cedu, e di estendere la misura protettiva anche ad altri aspetti della vita privata che non costituiscono relazioni familiari e cioè a tutti quei casi in cui il radicamento del soggetto del territorio determina una stabile condizione di vita, da intendersi riferita non solo all'inserimento lavorativo, ma anche ad altri ambiti relazionali rientranti nell'alveo applicativo dell'art. 8 (Cass. n. 5506 del 26/02/2021 ; Cass. n. 1347 del 22/01/2021).

In tale senso si è espressa anche la Corte Edu, la quale rileva che tutti i rapporti sociali tra gli immigrati stabilmente insediati e la comunità nella quale vivono fanno parte integrante della nozione di "vita privata" ai sensi dell'art. 8, indipendentemente dall'esistenza o meno di una "vita familiare" (Corte Edu, 14/02/2019 Narijs c. Italia). Del pari, non va trascurato che, utilizzando il parametro dell'art. 8 della Convenzione Edu , anche lo stesso concetto di relazione familiare si amplia, perché il riferimento non è solo alla famiglia fondata sul matrimonio di cui all'art. 29 Cost. ma a quello più ampio e mobile dato dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo; ciò in particolare è rilevante per le famiglie di fatto, e per altri legami affettivi che pur non trovando riconoscimento giuridico, potrebbero comunque fondarsi su un solido rapporto de facto, nonché per i legami con parenti che pur non facendo parte della "famiglia nucleare" tuttavia possono in determinate circostanze assumere una forte rilevanza per l'individuo.

Anche la giurisprudenza di questa Corte si è espressa in conformità, osservando che in tema di espulsione del cittadino straniero, in ossequio al disposto dell'art. 8 Cedu, va riconosciuta autonoma tutela al diritto alla vita privata, e non soltanto alla vita familiare, assumendo così rilievo, ai fini della decisione sull'opposizione all'espulsione, i legami sociali che il cittadino straniero allegghi di avere intrattenuto sul territorio nazionale (Cass. n. 19815 del 20/06/2022).

Deve altresì tenersi presente che il rispetto della vita privata e familiare non si configura come diritto assoluto, ma bilanciabile su base legale con una serie di altri valori, espressamente indicati dall'art. 19 cit. tutelando non soltanto le relazioni familiari, ma anche quelle affettive e sociali e le relazioni lavorative ed economiche, le quali pure concorrono a comporre la vita privata di una persona, rendendola irripetibile, nella molteplicità dei suoi aspetti, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità (Cass. n. 7861 del 10/03/2022).

5.- Nella fattispecie il giudice di pace, pur dando atto che il soggetto ha dedotto di avere tenuto una buona condotta dopo la condanna definitiva, di avere lavorato stabilmente, di vivere presso la suocera del suo datore di lavoro che coadiuva nelle incombenze domestiche e per la quale è divenuto persona di famiglia e di svolgere attività sportiva e di volontariato, di avere legami affettivi e di parentela sul territorio, ha ritenuto tali parametri recessivi in assenza di un nucleo familiare connotato dalla presenza di coniuge e figli e non ha eseguito alcuna comparazione tra il diritto al rispetto della vita privata e familiare da intendersi nei termini ampio di cui sopra si è detto, e le (eventuali) ragioni di sicurezza nazionale, di ordine e sicurezza pubblica nonché di protezione della salute, come imposto dall'art. 19 TUI. Ne consegue, in accoglimento del terzo motivo del ricorso inammissibili il primo e il secondo, la cassazione della ordinanza impugnata e il rinvio al Giudice di pace di Venezia in persona diversa da quello che ha emesso l'ordinanza, per un nuovo esame, attenendosi a principi sopra enunciati, in particolare al paragrafo 4.1., e per la liquidazione delle spese anche del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo del ricorso dichiara inammissibile il primo e il secondo cassa l'ordinanza impugnata e rinvia al giudice di pace di Venezia in persona diversa da quello che ha emesso l'ordinanza per un nuovo esame e per la liquidazione delle spese, anche del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 18 gennaio 2023.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2023